



FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO AI DEBITORI CEDUTI DAL FORNITORE ALLA
BANCA A FRONTE DI UN CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca

DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCCURSALE DI MILANO, Viale Piero e Alberto Pirelli 10 B, 20126 Milano, Tel.: 02.63694.1, indirizzo e-mail: servizioclienti@dllgroup.com, sito internet: www.dllgroup.com - con sede legale in Eindhoven (Olanda), Capitale Sociale di Euro 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 33621 IBAN: NL29 RABO 0131 7351 36 Swift: RABONL2U - Filiale di Banca estera appartenente al Gruppo Bancario olandese "Rabobank".

La Banca può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Il predetto servizio avviene senza costi aggiuntivi per il cliente. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede:

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCCURSALE DI MILANO offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi)

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale:

Codice Fiscale: _____

Sede legale o amministrativa: _____

Qualifica _____ Estremi iscrizione in Albi _____

(N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio produttore, concessionario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Sezione 2 – 2.1 Caratteristiche delle Dilazioni di Pagamento ai Debitori Ceduti

Si tratta di una dilazione di pagamento eventualmente concessa a titolo oneroso, dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, al Debitore Ceduto, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per i crediti ceduti alla Banca, sorti a fronte di una fornitura da parte del Fornitore al Debitore Ceduto e ceduti dal Fornitore cedente alla Banca in virtù di un contratto di Cessione di Crediti.

Il Debitore Ceduto si impegna a restituire l'importo del credito mediante il pagamento entro e non oltre il termine di dilazione approvato.

Il contratto di Cessione di Crediti disciplina le possibili dilazioni pagamento che la Banca può concedere al Debitore Ceduto. A seguito della notifica al Debitore Ceduto della cessione, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione di Crediti, il Debitore Ceduto potrà accettare preventivamente le condizioni economiche delle dilazioni di pagamento.

Sezione 2 - 2.2 Rischi tipici a carico dei Debitori Ceduti

I *rischi tipici* (generici e specifici) dell'operazione del Debitore Ceduto, fatti salvi quelli conseguenti a eventuali inadempimenti del Debitore Ceduto, sono rappresentati da:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse al ribasso, qualora la dilazione sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di dilazione di pagamento a tasso variabile;

Nel caso di mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola delle fatture cedute, il Debitore Ceduto sarà considerato decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e la Banca potrà richiedere il pagamento immediato di tutte le fatture in essere, ivi comprese quelle non scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

Sezione 3 – Condizioni economiche dell'operazione

Il rimborso del credito ceduto è previsto in unica soluzione alla scadenza pattuita a seguito della dilazione di pagamento.

IMPORTO	_____	minimo € 1.001,00
---------	-------	-------------------

DURATA (comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento)	minima 60 giorni
TASSI MASSIMI APPLICABILI per l'intera distribuzione	Entro i limiti di legge
TIPOLOGIA TASSO DI INTERESSE:	Tasso FISSO: il tasso di stipula (T.A.N.) resta fisso per tutta la durata della operazione Tasso VARIABILE: il tasso di stipula (T.A.N.) varia, con le modalità di seguito descritte in base alle variazioni del parametro di calcolo preso a riferimento. Il parametro di indicizzazione utilizzato più di frequente è l'Euribor 3 mesi. Ad ogni variazione del tasso il piano d'ammortamento verrà ricalcolato sulla base del debito residuo e della durata residua a decorrere: - dalla variazione del tasso, per i prestiti con l'ordine permanente di addebito in c/c delle rate; - dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo bollettino emesso, per le altre posizioni.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Altri finanziamenti", può essere consultato presso la sede e nei locali aperti al pubblico che offrono i prodotti di De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano e sul sito internet della banca www.dllgroup.com alla sezione trasparenza.

Il TEGM ed il Tasso soglia sono pubblicati trimestralmente e rappresentano, rispettivamente, l'interesse medio e massimo applicabile a ciascun finanziamento.

Le condizioni economiche complessive dell'operazione sono espresse da un **Indicatore Sintetico di Costo (ISC)**, calcolato conformemente alla disciplina sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministro del Tesoro 8 Luglio 1992 (Allegato 1).

L'Indicatore Sintetico di Costo è pari al tasso interno di attualizzazione, comprensivo degli altri oneri, commissioni e spese contrattualmente previsti, in base alla normativa sul TAEG.

L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) concretamente praticato al Debitore Ceduto sulla specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato nel Documento di Sintesi riportante le condizioni economiche dell'operazione.

Esemplificazione di costi ed oneri accessori che determinano l'ISC: *Spese di incasso rate; Spese invio documentazione contrattuale, periodica e altre comunicazioni meccanizzate oltre costi sostenuti; Rimborso del finanziamento; Importo rate periodiche; Tasso effettivo annuo; Modalità di pagamento; Spese chiusura pratica.*

L'ISC concretamente applicato in Contratto sarà, altresì, determinato dal concorso eventuale delle seguenti voci di costo ed oneri accessori che dovessero di volta in volta doversi applicare al singolo contratto:

Certificazioni competenza; Variazioni contrattuali di qualsiasi natura; Rilascio duplicati; Copie conformi; Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi.

Sono, invece, escluse: (i) recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi; (ii) spese legali e assimilate; (iii) interessi di mora ed oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; (iv) oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito; (v) spese connesse a servizi accessori.

Formula di calcolo dell'Indice Sintetico di Costo (ISC):

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^k} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_k}{(1+i)^{k'}}$$

K = numero di ordine di un prestito

A'_k = importo della rata di rimborso numero K'

m = numero di ordine dell'ultimo prestito

tk = intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m

i = tasso effettivo globale

K' = numero di ordine di una rata di rimborso

A_k = importo del prestito numero K

m' = numero di ordine dell'ultima rata di rimborso

tk' = intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero 1 e le date di rimborso da 1 a m'

Σ = segno che indica una sommatoria

Interessi di mora:

Si applica, ai sensi del D.Lgs. vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti.

Altri oneri dell'operazione, costi ed oneri accessori (Condizioni massime applicabili):

CAUSALE		IMPORTO (al netto di IVA)
Spese di attivazione dilazione		100,00 Euro
Spese per il calcolo degli interessi di mora		100,00 Euro
Spese incasso:	di norma	15,00 Euro
	effettuata al di fuori dei modi e dei tempi contrattualmente previsti	20,00 Euro
Spese invio	documentazione contrattuale	50,00 Euro
	comunicazioni meccanizzate e non	cad. 30,00 Euro
	comunicazioni periodiche (per singola comunicazione periodica da inviare in caso di variazione delle condizioni contrattuali o su richiesta del cliente ai sensi delle disposizioni di trasparenza bancaria di tempo in tempo)	cad. 10,00 Euro
	spese invio copie conformi	30,00 Euro
Spese rilascio duplicati in copia conforme		150,00 Euro
Certificazioni, dichiarazioni, estratti conto richiesti		200,00 Euro
Spese notarili, perizie, ispezioni e similari (oltre spese vive)		100,00 Euro
Spese variazione in anagrafica cliente		80,00 Euro
Spese variazione banca d'appoggio cliente		30,00 Euro

Spese aggiornamento informazioni banche dati		50,00 Euro
Spese variazioni contrattuali (es. spese di ristrutturazione del contratto, spese a seguito di furto/sinistro parziale)		500,00 Euro
Spese amministrative per incasso con carta di credito		100,00 Euro
Spese per ripresentazione titoli di credito/effetti cambiari		100,00 Euro
Spese di registrazione contratto o copie conformi (oltre imposte e tasse)		500,00 Euro
Spese cessione, subentro		350,00 Euro
Spese per gestione insoluti	Spese invio sollecito di pagamenti	cad. 30,00 Euro
	Spese per conteggi a fronte di richiesta di dilazione/proroga e richiami	100,00 Euro
	Spese amministrative per gestione insoluto	200,00 Euro
	Spese richiamo effetti/ RID SEPA	200,00 Euro
	Spese gestione effetto protestato	300,00 Euro
	Gestione pratiche in contenzioso e pre-contenzioso	500,00 Euro
	Gestione amministrativa per recupero crediti	200,00 Euro
	Spese recupero crediti con l'ausilio di Agenzie esattoriali esterne	un compenso pari al massimo al 12% oltre iva del credito affidato per il recupero ed effettivamente incassato, con il limite massimo di 2.500 euro oltre iva, fermo restando che per "credito affidato per il recupero" si intende la sommatoria di capitale, interessi mora, interessi di dilazione, spese bancarie/amministrative, maggiorata al massimo di un importo in percentuale pari al 12% iva inclusa a titolo di spese di recupero
	Spese recupero crediti con l'ausilio di dipendenti specializzati nel recupero crediti in loco presso il debitore ("Field Recovery Specialist")	12% dell'importo complessivo di volta in volta a debito del cliente
	Spese di gestione estinzione anticipata	Richiesta conteggio estinzione anticipata
Estinzione anticipata (spese amministrative)		400,00 Euro
Estinzione anticipata parziale (spese amministrative)		450,00 Euro
Spese relative ad operazioni assistite da agevolazioni pubbliche		800,00 Euro
Spese lettera diffida legale		150,00 Euro

La Banca, nei limiti dei costi massimi di seguito elencati, può addebitare i seguenti importi per prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, oltre ai puri costi sostenuti. Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA e imposta di bollo se dovuta.

Sezione 4 – Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

La dilazione al Debitore Ceduto consta normalmente della richiesta del medesimo debitore alla Banca di ottenere una dilazione nel pagamento della fattura portante il credito oggetto di cessione.

La richiesta contiene il tempo per cui si chiede la dilazione, e l'importo dovuto a titolo di interessi sulla dilazione.

Compensazioni: Il Richiedente si impegna a non effettuare compensazioni tra eventuali note di accredito e le relative fatture, se le stesse note di accredito non siano state trasmesse dal cedente alla cessionaria.

Il Richiedente rinuncia a qualsiasi diritto di compensazione per eventuali crediti che dovesse vantare a qualunque titolo nei confronti del Fornitore.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente può sporgere un Reclamo all'Ufficio Reclami del Concedente utilizzando l'apposito "Modulo Reclami" che potrà scaricare in versione editabile dal sito internet www.dllgroup.com/it/it-it/reclami ed inoltrare al Concedente utilizzando una delle modalità di invio ivi indicate. In alternativa ove non intenda accedere al sito internet del Concedente, potrà in ogni caso inviare al Concedente una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo dll.ufficioreclamiabf@pec.it. una comunicazione scritta anche mediante lettera raccomandata A/R all'indirizzo della sede secondaria. In conformità alle "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" pubblicate da Banca d'Italia, il Cliente riceverà risposta al Reclamo entro 60 giorni.

Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dal Concedente non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) (ulteriori informazioni sono reperibili

all'indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it).

In alternativa il Cliente potrà adire il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF) – ubicato in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, al quale la Banca aderisce.

Foro competente: il Foro di Milano, salva la facoltà per il Concedente, qualora lo stesso introduca il giudizio, di adire, oltre al Foro di Milano, qualsiasi altro Foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Sezione 5 – Legenda	
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Arbitro Bancario Finanziario	L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Commissione/penale di Rimborso anticipato:	Il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire all'Intermediario Finanziario per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.
Concedente/Banca	La Banca o l'Intermediario Finanziario che "concede" la dilazione al Debitore Ceduto.
Debitore Ceduto o Cliente	Il debitore ceduto e richiedente la dilazione di pagamento a seguito di avvenuta cessione alla Banca della fattura/credito da cui nasce il debito di cui si chiede la dilazione.
Conciliatore Bancario Finanziario	Il CBF è una associazione che offre il servizio di risoluzione delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, senza ricorrere alle vie giudiziali.
Fornitore o Cedente	Il soggetto cedente la fattura e/o il credito.
Foro competente	E' l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Indice Sintetico di Costo (ISC)	L'ISC è un indicatore sintetico del costo totale delle dilazioni di pagamento qualificate come Altri finanziamenti, come previsto dalla Delibera C.I.C.R. (comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio) del 4/03/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Parametro di indicizzazione "Euribor"	E' un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Soggetto convenzionato	E' la Banca o l'Intermediario Finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria che, in virtù di una "convenzione" con l'Intermediario preponente, offre "fuori sede" i suoi prodotti.
Spese d'istruttoria:	Spese sostenute per l'analisi della concedibilità della dilazione di pagamento
Tasso di mora	E' il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
T.A.N. (tasso annuo nominale):	E' il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.

Il presente Foglio Informativo può essere richiesto presso gli uffici operativi di De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano



**ATTESTAZIONE relativa alla INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
PER OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO AI DEBITORI CEDUTI DAL FORNITORE ALLA BANCA A FRONTE DI UN
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI**

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE ai sensi della normativa sulla trasparenza (Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti, emanate da Banca d'Italia il 29/07/2009)

Il Debitore Ceduto

(inserire timbro società, completo di denominazione sociale, P.IVA e C.F., sede legale/amministrativa o compilare)

➔

1. dichiara ➔ (FIRMARE A FIANCO DELLA SOLA OPZIONE CHE INTERESSA)

1. di NON avere richiesto – prima della conclusione del Contratto – copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula; <i>ovvero</i>	<i>Firma del Debitore Ceduto</i>
2. di avere richiesto e di aver ricevuto - prima della conclusione del Contratto - copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula; <i>ovvero</i>	<i>Firma del Debitore Ceduto</i>
3. di avere richiesto e di aver ricevuto: a) uno schema di Contratto, privo delle condizioni economiche e b) un preventivo contenente le condizioni economiche, basato sulle informazioni fornite alla Banca.	<i>Firma del Debitore Ceduto</i>

2. dichiara:

di aver ricevuto e preso visione del Foglio informativo e di aver preso visione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”) oltre che delle Guide ABF pubblicati sul sito www.dllgroup.com.
Documenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie.

Firma del Debitore Ceduto

➔

Data ➔/...../.....